



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 43/2021/INPR con la quale è stato disposto il controllo del Rendiconto 2020 contestualmente al Bilancio di Previsione 2020-2022;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

Com'è noto, la legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* introdusse in maniera innovativa nell'ordinamento forme di controllo cd. *“collaborativo”* da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno fosse *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e*

regolarità” concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovasse diretto fondamento nell’art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 i controlli sui bilanci hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, ivi prevedendosi, nell’ambito delle verifiche di cui alla citata legge 266/2005, la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi peraltro superato dalla nuova regola contabile dell’equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.) che comporta per le amministrazioni interessate l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come oggi statuito, per ciò che più nello specifico concerne gli enti locali, dall’art. 148 *bis* d.lgs. n. 267/2000.

La *ratio* che ha caratterizzato questa evoluzione va rinvenuta nella finalità di prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio di cui al novellato art. 81 della Costituzione, riverberandosi tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con possibile vanificazione della funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi eurounitari (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato è esercitato nell’interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso, per cui il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive all’ente appare anch’esso strumentale al perseguimento del rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell’Unione europea in ordine alle politiche di bilancio.

Posto che peraltro non sono mai state abrogate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, si evince che coesiste ad oggi una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali: da un lato, esso è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro, a fronte di irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell’ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all’ente assoggettato a controllo.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal d.lgs. n. 118/2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale (art. 119 della Costituzione), ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta

valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

In considerazione di tutto quanto sin qui osservato, vanno altresì richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie (ci si riferisce, in particolare, alle linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2020/22, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR e alle linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle Autonomie con Deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Nello specifico, secondo la giurisprudenza (cfr. Corte cost. sent. n. 40/2014), il controllo ex art. 148 *bis* d.lgs. n. 267/2000 ha natura preventiva ed è segnatamente preordinato al riscontro di ogni disfunzione contabile che si appalesi dalla strumentazione economico-finanziaria (*“irregolarità suscettibili di pregiudicare anche in prospettiva gli equilibri economico - finanziari degli enti”*, art. 148 *bis*, comma 1). Siffatto controllo riguarda, tra l'altro, la *“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”* (art. 148 *bis*, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 267/2000). L'accertamento di detta violazione non determina immediati provvedimenti interdittivi da parte della Corte dei conti. Infatti, l'interdizione consegue a fattispecie diverse da quella indicata, preclusive dell'*“attuazione dei programmi di spesa”* (art. 148 *bis*, comma 3, terzo periodo), per *“la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*. Più specificamente, quest'ultime costituiscono violazioni di danno perché alterano in concreto il bene giuridico dell'equilibrio economico - finanziario dell'ente locale, producendone una lesione effettiva. Al contrario, le prime (*“violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria”*), che qui astrattamente interessano, costituiscono violazioni di mero pericolo perché il suddetto bene giuridico è soltanto minacciato. A ben vedere, si tratta di pericolo astratto o presunto che si atteggia ad elemento costitutivo della fattispecie proibitiva, talché la Corte dei conti lo deve inferire *iuris et de iure* nel momento in cui accerta la violazione. Rafforza tale distinzione la richiamata previsione normativa per cui le irregolarità siano suscettibili *“anche in prospettiva”* (art. 148 *bis*, comma 1) di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Ma la presunzione legale di pericolo, nei termini suddetti, onera la Corte dei conti a verificare se si profilano conseguenti effetti, questa volta, dannosi per l'equilibrio economico-finanziario dell'ente locale: essi non ricorrono ove lo scrutinio delle misure correttive operate dall'ente locale rilevi l'idoneità /efficacia, in concreto, delle stesse perché ascrivibile a profili di attendibilità, affidabilità, serietà e congruenza.

In ordine al controllo finanziario per il comune di Val Liona (VI), la Sezione aveva deliberato in relazione ai precedenti esercizi nei termini seguenti. BP 2019/2021 e Rendiconto 2019 – Deliberazione n. 229/2021/PRSE con cui la Sezione accertava: 1)

l'esiguità della componente "vincolata" del risultato di amministrazione, richiamando l'osservanza dei corrispondenti principi giuscontabili; 2) l'esiguità della componente relativa agli investimenti del risultato di amministrazione, richiamando l'osservanza dei corrispondenti principi giuscontabili; 3) il basso grado di riscossioni in materia di recupero dell'evasione tributaria, raccomandando di attivare ogni opportuna azione organizzativa volta a migliorare i risultati; 4) il valore negativo del fondo di dotazione del patrimonio netto, raccomandando la progressiva ricostituzione del fondo di dotazione, utile ad assolvere alla funzione di garanzia delle obbligazioni dell'Ente; 5) la tardiva approvazione del piano della performance, raccomandando la puntuale adozione dei documenti di programmazione. A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2020-2022 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2020, delle relazioni dell'Organo di revisione relative al bilancio e al rendiconto medesimi e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Dalla documentazione esaminata l'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 D. Lgs. 267/2000 ed il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. Tuttavia, nel "Prospetto equilibri di bilancio" degli schemi BDAP, con riferimento alle tre annualità comprese nel Bilancio di previsione, l'equilibrio di parte capitale non appare conseguito, presumibilmente per errore di compilazione. Infatti, non risultano inserite le entrate correnti destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, finalizzate a garantire il predetto equilibrio, come riscontrato in altra documentazione esaminata. All'esito di richiesta istruttoria sul punto (con nota prot. 6519 del 18.10.22), l'amministrazione ha replicato (con nota prot. 9481 del 07/11/2022, acquisita al prot. Cdc n. 8450 del 07/11/22) nei termini per cui *"nei tre esercizi compresi nel Bilancio di Previsione 2020-2022, l'equilibrio di parte capitale è conseguito utilizzando entrate correnti per finanziare spese di investimento"*. Dal prospetto indicato nella nota di risposta (al quale integralmente si rimanda), si rileva che l'equilibrio di bilancio è rispettato. L'amministrazione conferma che *"per mero errore materiale, non era stato inserito correttamente in procedura il valore delle entrate correnti che finanziano le spese di investimento, generando l'incongruenza segnalata"*.

La Sezione prende atto.

RENDICONTO 2020

Il rendiconto 2020 è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 22 del 29.04.2021. La composizione del risultato di amministrazione è stata rideterminata con Deliberazione C.C. n. 32 del 24.06.2021 a seguito invio certificazione covid in data 28.05.2021.

Gli schemi di Bilancio BDAP espongono le seguenti risultanze:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- ultima versione del 19/10/2022	
Rendiconto 2020	
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1)	371.278,44
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	66.735,46
Risultato di competenza (w/1)	438.013,90
Equilibrio di bilancio (w/2)	325.819,47
Equilibrio complessivo (w/3)	339.734,38

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza, al netto dell'avanzo di amministrazione applicato e del FPV di entrata e di spesa, assume un valore negativo pari a € - 239.397,07. L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per € 44.200,00 in parte corrente e per € 205.485,85 per spese di investimento.

OBIETTIVI DI FINAZA PUBBLICA

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

SEZIONE QUESTIONARIO RELATIVA AGLI EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2020 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA (pag. 6):

L'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità. L'Ente non si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate. L'Ente dichiara di aver utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art. 109, co. 2, D. L. n. 18/2020, per € 44.200,00. L'Ente dichiara di aver applicato i risparmi alla spesa corrente o in conto capitale. Nella certificazione Covid-19 trasmessa al MEF in data 28/05/2021 risultano indicate minori spese derivanti da Covid-19 per € 33.963,00. L'Ente dichiara di aver correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, D. L. n. 18/2020. L'Ente dichiara di aver correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti da altre operazioni di sospensione di mutui.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	1.390.798,61
Residui attivi	887.134,68
Residui passivi	1.109.169,06
FPV per spese correnti	37.677,96
FPV per spese in conto capitale	498.832,30

FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	632.253,97
Totale accantonamenti	141.018,77
Di cui: FCDE	124.985,95
Totale parte vincolata	108.258,24
Totale parte destinata agli investimenti	2.952,36
Totale parte libera	380.024,60

I dati sopra riportati sono desunti dagli schemi BDAP ritrasmessi dall'Ente in data 19/10/2022 a seguito del riscontro alla citata nota istruttoria. Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue: 1) la quota accantonata è costituita dal *Fondo crediti di dubbia esigibilità* pari a € 124.985,95 determinato con il metodo ordinario (incidenza FCDE rispetto ai residui attivi titoli I e III risulta di c.a. il 24,84%), dal fondo contenzioso pari a € 3.000,00 e da altri accantonamenti pari a € 13.032,82 (indennità fine mandato del sindaco, rinnovi contrattuali); 2) non sono stati effettuati accantonamenti al fondo perdite società partecipate in quanto *“non sussiste la fattispecie”*. All'esito di specifica richiesta istruttoria in ordine alle preesistenti discrasie del risultato di amministrazione, l'Ente, nel fornire i dati sopra esposti in relazione al rendiconto 2020 come *approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 29.04.2021 e rettificato con deliberazione consiliare n. 32 del 24.06.2021*, ha ulteriormente precisato quanto segue: *Non risulta, alle scritture contabili dell'Ente, il diverso valore di € 636.148,24 qual risulterebbe dal sistema BDAP. L'ufficio ragioneria ha pertanto rielaborato i file e li ha ritrasmessi, in quanto si presume che i file inviati in data 27/07/2021 contenessero un errore materiale. Si auspica che sia ora avvenuta correttamente la trasmissione dei reali dati del consuntivo”*.

La Sezione prende atto.

SPESE DI PERSONALE

All'esito di specifica richiesta istruttoria in ordine al rispetto dei limiti percentuali di spesa del personale, l'amministrazione ha replicato, dopo articolata dimostrazione del relativo assetto, che *“non vi è stato un aumento di spesa nel limite del valore soglia di riferimento, in quanto il rapporto spesa corrente/entrate correnti si è mantenuto, anche a seguito della sostituzione del dipendente cessato, inferiore al valore soglia del 27,20%”*.

La Sezione prende atto, ritenendo superata la criticità rilevata.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	356.355,40	224.000,06	62,86%

Tit.1 competenza	1.446.585,98	1.180.665,21	81,62%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	102.138,06	85.047,06	83,27%
Tit.3 competenza	363.674,51	275.935,56	75,87%

GESTIONE COMPLESSIVA RESIDUI

I residui attivi complessivi evidenziano un leggero incremento tra il 2019 e il 2020, in particolare i residui di parte capitale. I residui passivi complessivi evidenziano, invece, un incremento più significativo tra il 2019 e il 2020, passando da euro 620.871,93 a euro 1.109.169,06. L'incremento riguarda i residui di parte capitale provenienti dalla gestione di competenza. La percentuale di pagamento dei residui passivi risulta la seguente: lo smaltimento dei residui passivi complessivi è pari a circa l'80%. Quello dei residui passivi di parte corrente pari a circa il 93% e quello dei residui passivi di parte capitale pari a circa l'88%. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'Amministrazione ha replicato nei termini per cui *“l'aumento dei residui passivi finali dell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, riguarda principalmente il titolo II delle spese. In particolare, l'aumento dei residui passivi finali dipende dall'avvio, nel corso del 2020, di alcune spese di investimento di valore elevato”*, declinate nella replica.

La Sezione raccomanda l'attivazione delle corrispondenti misure rimediale, richiamando il principio per cui il relativo accumulo può incidere in proiezione negativamente sul risultato di amministrazione (art. 186, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

RISCOSSIONE A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO: IMU

Nella sezione dedicata del questionario si rilevano le seguenti risposte: l'Ente non ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n.160/2016. Il competente Ufficio dell'Ente ha disciplinato, anche in via informale, le modalità di affidamento del carico nelle more del DM attuativo di cui all'art. 1, co 792, lett. b), legge n.160/2019. L'Ente non ha adeguato i propri strumenti regolamentari in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge n. 160/2019. La riscossione dell'IMU, nel periodo 2017-2020, è stata gestita direttamente dall'Ente. L'Ente dispone di un software che consente di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il correlato valore del mancato gettito. Infine, dalla tabella di pagina 15 del questionario, riportante i volumi di accertamento fiscale e le relative riscossioni nel quadriennio 2017-2020, la percentuale di riscossione non appare molto elevata nel 2019 e nel 2020.

In sede istruttoria l'Ente ha confermato di non aver provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione in quanto *“il Comune di Val Liona è un ente di piccole dimensioni e il dipendente addetto all'ufficio tributi, Istruttore Amministrativo cat. C, è impegnato in molteplici attività nel settore tributario, dall'emissione del ruolo TARI all'invio ai contribuenti della bollettazione annuale IMU. L'attività di elaborazione e controllo assorbe totalmente il dipendente e ciò non consentirebbe di attribuire allo stesso ulteriori compiti. Rimane il fatto che la riscossione coattiva è stata affidata ad una*

ditta esterna, iscritta agli albi professionali specifici per questa attività. Si conferma, inoltre, che l'ente non ha ancora adottato il regolamento in materia di rateazione delle entrate ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss., legge 160/2019. Il comune di Val Liona nasce dalla fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici: gli Enti originari avevano adottato tale regolamento. E' intenzione dell'area amministrativo-tributaria adottare apposito regolamento nel più breve tempo possibile, anche adeguando le previgenti previsioni degli strumenti regolamentari a suo tempo approvati".

Quanto al volume di riscossione poco elevato nel 2019 e 2020, l'Ente ha altresì precisato che *"..Pur essendo rimasta stabile e costante, negli anni, l'attività dell'ufficio tributi, è purtuttavia evidente che il cittadino risponde con difficoltà agli avvisi di accertamento o ai ruoli coattivi. L'anno 2020 e 2021 ha visto, in particolare, un rallentamento evidente nella riscossione, anche a seguito del blocco normativo dell'invio dei ruoli coattivi dovuto all'emergenza sanitaria per la diffusione del virus Covid-19. Anche se non corrispondenti a somme elevate, le riscossioni derivanti da attività di accertamento e riscossione coattiva sono state costanti".*

La Sezione, nel prendere atto della risposta, raccomanda l'adozione delle corrispondenti misure rimediali, anche in relazione agli adempimenti di legge.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	1.390.798,61
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	-4,54

Il fondo cassa risulta in incremento rispetto all'esercizio precedente. L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non vi sono quote di anticipazioni non restituite. L'Ente dichiara di aver provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2020. L'Ente assicura la tempestività dei pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale pubblicato nella sezione *"amministrazione trasparente"* del sito internet comunale. Per quanto il fondo cassa finale sia capiente (Euro 1.390.798,61), la Sezione richiama ad ogni buon conto, in materia di assenza di cassa vincolata, (Corte dei conti, Sez. Veneto, Delib. 144/2021/PRSE) l'art. 180, comma 3, lett. d), D. Lgs. 267/2000 in base al quale l'ordinativo di incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti. Allo stesso modo, l'art. 185 D. Lgs. 267/2000 impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *"il rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla legge o relativi a trasferimenti o prestiti"*. Si richiamano, in generale, le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione Autonomie n. 31/2015/INPR (cfr. anche Sez. Controllo Veneto, Delib. n. 167/2020/PRSE).

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	632.242,72

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel ottenendo la seguente percentuale d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 1,27%. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati. L'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016. L'Ente non ha contratti di finanza derivata. L'Ente nell'esercizio considerato non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

PIANO DELLA PERFORMANCE

Atteso il ritardo relativo alla scadenza di approvazione del piano della *performance*, all'esito di specifica richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione ha replicato nei termini per cui, consapevole del ritardo di questa scadenza, l'Ente intenda, per il prossimo esercizio finanziario 2023, rispettare i termini di legge, ossia 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Sul punto in esame, è necessario evidenziare che il "*Piano della performance*" si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale. Il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, al relativo paragrafo 4.2 dedicato agli strumenti della programmazione degli enti locali, stabilisce, infatti, alla relativa lett. d) che "*(...) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio*" debba considerarsi espressamente uno degli strumenti di programmazione dell'ente locale.

Consegue che, preliminarmente alla individuazione del perimetro normativo, si debba tener conto che tale autonomo adempimento è funzionale ad un corretto esercizio della programmazione finanziaria dell'ente locale, intesa quindi come attività prodromica che deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, ed efficacia. L'adozione del "*Piano della performance*" è attività regolamentata in via principale, dalle disposizioni in combinato disposto di cui all'art. 10 del D. Lgs. 150/2009 e all'art. 169, co.3 e 3-bis del D. Lgs. 267/2000. In particolare, l'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, come modificato dall' art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, stabilisce che "*(...) Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: - a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;*"

In seguito, la norma ordinaria fornisce precisazioni al relativo co. 1-bis, come inserito dall' art. 8, comma 1, lett. d), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, affermando che "*(...) Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del*

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo". Per l'ente locale quindi, per espresso richiamo della norma e in parziale deroga della norma generale di cui al co. 1, il piano della performance viene regolamentato dall'art. 169, co. 3-bis, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui "(...) il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono (è) unificati(o) organicamente nel PEG." Ulteriormente, l'art.169, co. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che "(...) La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi."

Infine, l'art. 169, co. 3, D. Lgs. 267/2000, a parziale deroga della disposizione precedente stabilisce ulteriormente che "(...) L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.". È opportuno osservare come la disposizione contenuta nell'art. 169, co. 3-bis, specificamente dedicata all'ente locale, non sia solo coerente ma addirittura più stringente di quella generale contenuta nell'art.10, co. 1 del D. Lgs. 150/2009, nell'evidenza che in ipotesi di adozione dei termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in approvazione, l'adozione del Piano della performance verrebbe a concretizzarsi anticipatamente (20 giorni) al termine ordinario del 31 gennaio in esso definito. L'applicazione di tale condizione derogatoria presuppone tuttavia che, per poter unificare il piano della performance in modo organico al Piano esecutivo di gestione, tale secondo documento sia formalmente approvato in via definitiva piuttosto che provvisoria (cfr. Deliberazione Sezione Autonomie n. 18/2014).

L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co.3, D. Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e, come tale, da considerarsi strumento obbligatorio. In tal senso giova richiamare la nota circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli EE.LL.), richiama le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 del D.Lgs. 150/2009 ai sensi delle quali grava l'obbligo di "(...) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (...)".

Per quanto sopra argomentato, si riscontra che il comune di Val Liona (VI), approvando il Piano della Performance con deliberazione n. 114 del 27/08/2021, seppur unificato al Peg adottato con il medesimo provvedimento, ha adempiuto con ritardo rispetto ai termini

di legge sopra identificati. Di talché, in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 del D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali *“(...) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica”* (cfr., in generale, Corte conti, sez. controllo Veneto, Delibera n. 45/2021/PRSE; 171/2020/PRSE).

La Sezione richiama l'amministrazione comunale al rispetto degli additati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminato il questionario sul Bilancio di previsione per gli anni 2020/22 e sul Rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Val Liona (VI) e la conseguente documentazione di legge, per quanto argomentato in parte motiva, rileva:

- 1) l'incremento dei residui passivi finali, in particolare di parte capitale, raccomandando un attento monitoraggio degli stessi;
- 2) le criticità in ordine all'attività di verifica IMU, rappresentando l'adozione delle corrispondenti misure rimediale, anche in relazione agli adempimenti di legge;
- 3) la tardiva adozione del Piano della performance, raccomandando l'osservanza dei precetti normativi previsti in materia.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Val Liona (VI).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

f.to digitalmente Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 28 febbraio 2023

Il Direttore di Segreteria f.f.

f.to digitalmente Alessia Boldrin